ALLEGATO "B" ALL'ATTO Rep. n. 8374/5774

STATUTO

Art. 1 COSTITUZIONE

Viene costituita l'Associazione Pro Loco denominata "NONSOLOTURISMO ".

La sua Sede Sociale si trova in Canzo (CO) - via Mirabella 4/B e l'eventuale suo trasferimento non comporta modifiche al presente Statuto.

Art. 2 CARATTERISTICHE

L'Associazione ha le seguenti caratteristiche:

a) riunisce in associazione le persone fisiche che ne condividono i principi ispiratori;

b) ha un orientamento ispirato a principi di democrazia interna e di uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati con la previsione delle elettività nelle cariche amministrative;

c) è apolitica e non ha scopo di lucro;

d) si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;

e) può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta;

f) svolge l'attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, anche nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate;

g) il Consiglio d'Amministrazione può deliberare la collaborazione dell'Associazione medesima con altre associazioni alle condizioni stabilite mediante scrittura privata tra le parti.

Art. 3 DURATA ED AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITA'

La durata dell'Associazione è illimitata ed opera nel territorio del Comune di Canzo.

Comunque, esclusivamente per l'eventuale realizzazione di progetti e/o interventi sovraccomunali, può operare anche fuori del territorio comunale di Canzo, a condizione però che intercorrano preventivi accordi con gli enti o Comuni interessati alla realizzazione del progetto.

Art. 4 OGGETTO SOCIALE

Le finalità che l'Associazione ha come oggetto sociale sono:

a) di promuovere in ogni forma e con ogni mezzo la conoscenza, la tutela, la valorizzazione, la fruizione in termini di conservazione delle realtà e delle potenzialità turistiche, naturalistiche, culturali, artistiche, storiche, sociali ed enogastronomiche del territorio in cui opera e della comunità che su di esso risiede, onde promuovere la crescita sociale. In via esplicativa e non esaustiva rientrano quindi nei compiti dell'Associazione;

b) di svolgere opera d'aggregazione delle persone e degli Enti che, a titolo volontaristico condividono i principi e le finalità dell'Associazione e Intendono impegnarsi per la loro realizzazione;

c) di svolgere e/o promuovere ricerche atte ad approfondire la conoscenza e la tutela delle risorse del territorio della collettività insediatavi, diffondendone i risultati per una loro rispettosa fruizione;

d) di fare opera d'educazione e di formazione sui temi della storia, della geografia, delle usanze, delle tradizioni, dell'arte, della cultura locale, ivi compresa la collaborazione alla crescita d'idonee professionalità;

e) di organizzare manifestazioni in genere e, in particolare, convegni, incontri, fiere, escursioni, il tutto finalizzato alla promozione della comunità e del suo sviluppo sociale, incentivando la consapevolezza a partecipare alla vita collettiva;

f) di operare per la diffusione delle problematiche ambientali e per la formazione di una specifica sensibilità, con particolare riferimento alle realtà locali; tali azioni saranno rivolte specialmente ai giovani in collaborazione anche con le istituzioni scolastiche;

g) di sensibilizzare la collettività verso lo sviluppo e la crescita dell'attività turistica, rivolta sia all'ambito locale sia alle realtà esterne, soprattutto in termini di qualità, attivandosi anche per l'istituzione di Uffici Informazioni e Accoglienza Turistica;

h) di promuovere e partecipare ad azioni di tutela in ogni sede e in ogni grado, ivi comprese le sedi amministrative e giudiziarie.

Art. 5 SOCI

a) L'iscrizione all'Associazione è aperta a tutti i cittadini residenti nel Comune ed a coloro che, non residenti, operano per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 4).

b) Si distinguono in Soci Fondatori, Soci Benemeriti, Soci Ordinari, Giovani Soci e le loro qualifiche risultano nell'elenco generale dei soci, il Libro Soci.

SOCI FONDATORI

La qualifica di "Socio Fondatore" è acquisita da chi si è fattivamente adoperato per la costituzione dell'Associazione, partecipando alla costituzione dell'originario fondo di dotazione della stessa e che ogni anno versano la loro quota ordinaria.

SOCI BENEMERITI

La qualifica di "Socio Benemerito" è acquisita da coloro che effettuano, oltre alla quota ordinaria annua, versamenti ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio d'Amministrazione.

SOCI ORDINARI

La qualifica di "Socio Ordinario" è acquisita all'atto del normale versamento della quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio d'Amministrazione. Detta quota deve essere versata, pena la decadenza dell'iscrizione, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta d'iscrizione all'Associazione e, per I rituali rinnovi, entro il 31 marzo d'ogni anno sociale.

GIOVANI SOCI

Gli studenti universitari e gli studenti delle scuole medie superiori, anche se minorenni, possono essere ammessi come "Giovani Soci" ove dimostrino interesse agli scopi dell'Associazione. Essi fanno parte dell'Associazione e fino al diciottesimo anno d'età non hanno diritto di voto nell'Assemblea, ma possono partecipare e proporre al Consiglio di Amministrazione nuove idee o Iniziative

c) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

d) Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio d'Amministrazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si ripropone e l'impegno di approvarne e osservarne lo Statuto e Regolamenti.

e) Entro 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento, il Consiglio d'Amministrazione deve provvedere in ordine alle domande d'ammissione; in assenza di un provvedimento d'accoglimento della domanda entro il termine predetto, s'intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio d'Amministrazione non è tenuto ad esplicitare le motivazioni di detto diniego.

f) Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa: tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio d'Amministrazione riceva la notifica della volontà di recesso.

g) In caso di mancato pagamento della quota associativa, Il Socio può essere escluso con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione.

h) In presenza di gravi motivi il Socio può essere escluso con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione e l'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento d'esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida la ragione dell'esclusione, egli ha diritto di far riesaminare la sua posizione dall'Assemblea Generale dei Soci. In tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea.

i) L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, incompatibile quindi con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo; le prestazioni fornite dai Soci sono gratuite, gli stessi sono tenuti al rispetto del presente Statuto e delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi secondo le competenze statutarie, oltre che da un comportamento corretto sia nelle relazioni interne sia con altri Soci sia con terzi.

ART. 6 DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

Tutti i soci, purché maggiorenni al momento dell'Assembra, hanno diritto:

a) di voto per eleggere gli organi direttivi dell'Associazione,

b) di essere eletti alle cariche direttive dell'Associazione

c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto

d) a ricevere la tessera dell'Associazione

e) a ricevere le eventuali pubblicazioni dell'Associazione

f) ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse e/o organizzate dall'Associazione

Art. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

1) l'Assemblea del Soci

2) il Presidente

3) il Vice Presidente

4) il Segretario.

5) l'Economo Cassiere

6) il Consiglio d'Amministrazione

7) il Collegio Revisore del Conti.

Art. 8 L'ASSEMBLEA DEI SOCI

a) L'Assemblea del Soci, organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti gli aderenti all'Associazione risultanti in regola con il pagamento della quota associativa relativa all'anno in cui l'Assemblea è convocata.

b) Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia "ordinaria" sia "straordinaria", i Soci:

"Fondatori", "Ordinari", "Benemeriti" e "Giovani".

c) Hanno diritto di voto e ad essere eletti i Soci quali risultano dal Libro dei Soci a condizione che all'atto della convocazione dell'Assemblea siano in regola con il versamento della quota sociale ed abbiano compiuto il 18° anno d'età; i "Soci Fondatori" ed i "Soci Benemeriti". Anche per i "Soci Fondatori" ed "Soci Benemeriti" vale la condizione che abbiano compiuto il 18° anno d'età.

d) L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 31 gennaio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Inoltre, sia in sede "ordinaria" che "straordinaria" è convocata dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, ovvero da almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica, ovvero ancora dal Collegio dei Revisori dei Conti.

e) In sede "ordinaria" l'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto di voto. Sia in prima convocazione che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

f) In sede "straordinaria" l'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza di voti; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, è valida la presenza di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto e delibera con la metà più uno dei voti espressi.

g) Sono ammesse deleghe di voto da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio che può votare per se e solo per un altro socio: non sono ammessi voti per corrispondenza.

h) Normalmente l'Assemblea vota in modo palese per alzata di mano e con scrutinio segreto quando si tratta di persone ed in tal caso devono essere nominati tre scrutatori:

su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.

i) All'Assemblea spettano I seguenti compiti:

in sede "ordinaria"

1)provvedere alla nomina del Consiglio d'Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti, ivi compresi quelli supplenti;

2)fissare, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, l'entità delle annuali quote associative;

3)delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

4)approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;

5)deliberare sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;

6)deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi;

7)deliberare ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio d'Amministrazione;

in sede "straordinaria"

1)deliberare sulle modifiche del presente Statuto;

2)deliberare sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

3)deliberare ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio d'Amministrazione.

l) Sia l'Assemblea "Ordinaria" quanto quella "Straordinaria" è convocata con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni, mediante invito da inviarsi a tutti i Soci a mezzo del normale servizio postale o tramite posta elettronica In caso di comprovata urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a 10 (dieci) giorni.

m) Delle riunioni assembleari è redatto verbale, debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario.

n) Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati previa affissione nella Sede Sociale, copia del verbale delle riunioni assembleari sarà consegnata ad ogni componente del Consiglio Direttivo.

Art. 9 **IL PRESIDENTE**

Il Presidente dell'Associazione:

a)é eletto scrutinio segreto dal Consiglio d'Amministrazione nel suo seno, dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio di Amministrazione ed é rieleggibile;

b) per lo svolgimento delle sue funzioni non gli compete alcun compenso;

c)su deliberazione del Consiglio di Amministrazione conferisce sia al Soci sia a terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

d)in caso di delega, assenza o impedimento é sostituito dal Vice Presidente o, In sua assenza o impedimento anche di questo ultimo, dal Consigliere più anziano della Associazione.

e)gli compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, al quale comunque riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;

f) in casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

g) convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia sul buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

h)insieme con Economo cura la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione e poi all'Assemblea dei Soci, corredando detta documentazione di idonee relazioni.

i) ove in corso di mandato intenda rinunciare al proprio incarico dovrà darne, per iscritto, tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione a cui compete esprimersi, a maggioranza, circa l'accettazione o meno. Pertanto, sino ad avvenuto avvicendamento e conseguente regolare consegna a mani del subentrato di tutta la documentazione sociale nonché di un rendiconto delle operazioni economico-finanziarie compiute nella frazione di esercizio di competenza, il Vice Presidente continuerà ad assolvere a tutte le incombenze di ordinaria amministrazione.

Art. 10 IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente:

a) è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio d'Amministrazione nel suo seno, dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile;

b) sostituisce Il Presidente In ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni ed in caso di dimissioni del Presidente. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 11 IL SEGRETARIO

Il Segretario

a) é eletto a scrutinio segreto dal Consiglio d'Amministrazione nel suo seno, dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile;

b) svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

c) coadiuva il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione;

d) cura la tenuta del libro verbali dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, nonché del libro dei Soci.

Art. 12 L'ECONOMO CASSIERE

L'Economo Cassiere:

a) è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio d'Amministrazione nel suo seno, dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile;

b) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili

c) predispone, dal punto di vista contabile, Il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli con idonee relazioni contabili.

Art. 13 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

a) l'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 9 soci di cui almeno n. 5 Soci Fondatori.

b) Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Agli stessi non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate per ragioni dell'ufficio ricoperto.

c) in caso di vacanza per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio di Amministrazione:

1)subentra il Socio che nell'ultima Assemblea elettiva ha riportato il maggior numero di voti;

2)nel caso di due o più Soci a parità di voti la scelta cadrà sul Socio che vanta maggiore anzianità d'iscrizione all'Associazione;

3)in mancanza di questo, il Consiglio di Amministrazione provvederà a cooptare un nuovo membro sottoponendo la decisione a ratifica della successiva Assemblea Ordinaria.

4) Solamente nel caso che la vacanza dei soci del Consiglio di Amministrazione sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei soci, l'intero consiglio direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro tre mesi dal verificarsi della vacanza indire l'assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

d) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, con sedute pubbliche e sempre in unica convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto possibilmente una volta al mese e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

e) Per quanto concerne le modalità per la convocazione del Consiglio, salvo che non sia prevista una determinata periodicità, si provvederà a darne avviso ai diretti interessati con congruo anticipo, a mezzo del normale servizio postale e/o posta elettronica.

f) Le sedute e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che lo redige.

g) Il Consigliere che non intervenisse a tre consecutive sedute consiliari o che totalizzi più di cinque assenze ingiustificate nell'arco dell'anno sociale decade dalla carica e (possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che provvede alla surrogazione dei medesimi ai sensi della lettera c) del presente articolo.

h) Il Presidente può invitare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività dell'Associazione senza diritto di voto.

Art. 14 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 2 (due) membri effettivi e di 1 (uno) supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo) sono eletti dall'Assemblea dei Soci e scelti anche tra i non Soci.

b) Nella seduta d'insediamento, indetta dal Presidente dell'Associazione, il Collegio dei revisori dei Conti elegge nel suo seno il proprio Presidente.

c)Vigila sull'andamento della gestione economico-finanziaria dell'Associazione.

d) Esegue, anche da parte di singoli suoi membri, verifiche di cassa e contabili individuando tipi, destinatari e documenti giustificativi della spesa, nonché eventuali scostamenti dal budget approvati.

e)Con apposite relazioni collegiali, riferisce al Consiglio d'Amministrazione almeno in sede d'approvazione dei bilanci.

f) Partecipa di diritto alle adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

g) L'incarico di Revisore dei Conti è Incompatibile con la carica di Consigliere.

h)Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate ne presente Statuto per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

a) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, dagli avanzi netti di gestione, dal ricavato dell'organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente.

b) L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività:

1)dalle quote associative annualmente stabilite e/o dai contributi straordinari degli associati;

2)dai contributi dei privati;

3)dai contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche;

4)dai contributi di organismi internazionali;

5)dai rimborsi derivanti da convenzioni;

6)proventi della cessione di beni e servizi a terzi;

7)da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

8)altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione,

c)Fermo restando che l'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o d'esborsi ulteriori rispetto alla prevista quota annua, è comunque facoltà dei Soci elargire contributi straordinari finalizzati alla realizzazione d'eventuali particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario,

d) Le quote associative e le elargizioni di cui al precedente punto b), ad eccezione del trasferimento a causa di morte, sono intrasmissibili, non rivalutabili ed a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né d'estinzione, di recesso o d'esclusione dall'Associazione stessa, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato,

e) il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Art. 16 BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

a) Gli esercizi della Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

b) In tempo utile, comunque nei termini previsti dal precedente art 7 - lett. d), il Consiglio di Amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

c) I bilanci, dai quali devono risultare I beni, i contributi e i lasciti ricevuti, debbono restare depositati presso la Sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

d) Copia del bilancio e dell'inventario verrà consegnata entro 30 (trenta) giorni dopo l'approvazione dell'Assemblea all'Amministrazione Comunale di Canzo nella persona dell'Assessore di competenza.

Art. 17 AVANZI DI GESTIONE

a) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano Imposte per legge.

b) l'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 18 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

a) Lo scioglimento dell'Associazione non potrà essere pronunciato che dall'Assemblee;

Straordinaria dei Soci, appositamente convocata, che delibera:

1) in prima convocazione, con la presenza della metà più uno del Soci aventi diritto di voto e col voto favorevole della maggioranza di voti dei presenti;

2) in seconda convocazione, da indirsi un'ora dopo, con la presenza di almeno un terzi dei Soci aventi diritto di voto e col voto favorevole della metà più uno dei voti espressi;

3) in terza convocazione, da tenersi in altro giorno, con la presenza di un qualsiasi numero di soci aventi diritto al voto e col voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti.

c) I beni acquisiti dall'Associazione con il concorso finanziario specifico e prevalentemente della Regione o di altro Ente Pubblico sono devoluti ad altra Associazione avente gli stessi fini, ovvero all'ente od organismo turistico eventualmente subentrante avente sede nel territorio del Comune di Canzo o, in difetto, al Comune di Canzo.

d) In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, si dovrà prima provvedere al saldo di tutte le pendenze passive ed il patrimonio residuo potrà essere devoluto ad altra Associazione avente gli stessi fini, ovvero all'ente od organismo turistico eventualmente subentrante avente sede nel territorio del Comune di Canzo o, in difetto, al Comune di Canzo.

Art. 19 REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto verranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 20 RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi dell'ordinamento giuridico italiano.

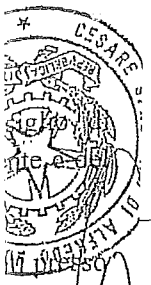

la loro

ovazione

munque
che la

attività

ol voto

diritto

aventi

gione o
nismo
omune

idenze
ovvero
nzo o,

mento

incipi

========== COPIA CONFORME ==========

Certifico io sottoscritto Cesare Spreafico, notaio in Mariano Comense, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco, che la presente è copia conforme all'originale conservato nei miei atti in otto fogli oltre il presente. ==========

Tutti i fogli dell'originale sono muniti delle prescritte firme. ==========

Si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge. ==========
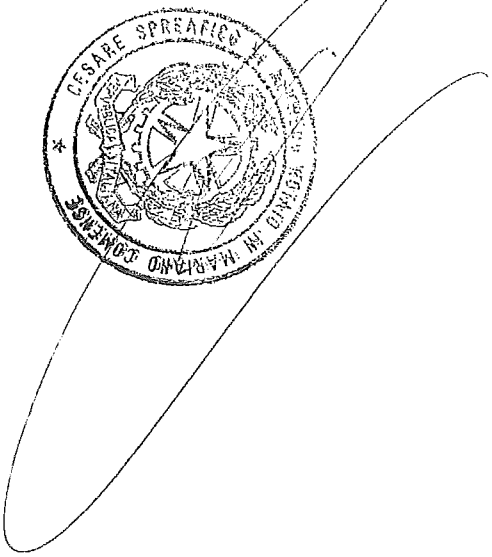
Mariano Comense, Corso Brianza n. 10, QUATTORDICI GIUGNO DUEMILADODICI